



Provincia di Livorno

*CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI BIBBONA,
CASTAGNETO CARDUCCI, CECINA, COLLESALVETTI E ROSIGNANO
MARITTIMO*

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELL'APPALTO

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 227 del 27/07/2015, assunta dal Responsabile dell'Area 5 – Governo del territorio e sviluppo economico del Comune di Castagneto Carducci, è indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento del contratto pubblico di appalto per la

REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N. 65 DEL 10/11/2014 E SUCCESSIVI ATTI COLLEGATI.

CODICE CIG: 6334653107

Oggetto dell'appalto è la stesura e redazione del Piano Operativo del Comune di Castagneto Carducci secondo gli indirizzi dettati dall'Amministrazione comunale, nel rispetto della L.R. Toscana n. 65/2014 e dei relativi regolamenti attuativi, tenendo conto dei contenuti del P.T.C. della Provincia di Livorno, del P.I.T. della Regione Toscana e di tutti gli altri Piani e Programmi di cui occorre tener conto ai sensi della normativa vigente. Sono inclusi nel presente appalto l'elaborazione delle valutazioni ambientali e delle indagini geologiche, sismiche ed idrauliche di supporto, secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dalla normativa vigente nonché l'espletamento di tutte le prestazioni professionali finalizzate all'adozione e approvazione del Piano Operativo, nonché delle ulteriori prestazioni tese alla redazione e confezionamento dello stesso così come approvato anche a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle osservazioni pervenute.

La stazione appaltante è il Comune di Castagneto Carducci (LI), che si avvale del Comune di Rosignano Marittimo, quale Centrale Unica di Committenza in forza dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2015, per lo svolgimento della procedura di gara.

Il progetto non è stato sottoposto a verifica né a validazione in conformità a quanto previsto all'art. 280, comma 2, del DPR n. 207/10.

L'intera procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana <https://start.e.toscana.it/rtrt/>. Per poter partecipare, pertanto, è necessario registrarsi nella categoria sotto indicata e possedere la firma digitale. Le istruzioni operative e le regole tecniche relative alla gara telematica sono allegate al presente disciplinare.

Categoria merceologica START: TERRITORIO E URBANISTICA – Pianificazione U.03

Tutte le caratteristiche del servizio sono definite nella documentazione di gara presente sul portale sopra evidenziato, oltre che sui siti internet della C.U.C. e della stazione appaltante.

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra i servizi attinenti all'urbanistica di cui al punto 12 dell'allegato IIA al d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., CPV 71410000-5, pertanto le norme applicabili ai servizi di ingegneria e architettura richiamate nel presente disciplinare costituiscono solo parametri di riferimento utili per identificare taluni requisiti che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti ai fini dell'ammissione alla gara.

Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del servizio, compensato a corpo, ammonta ad € **140.000,00** (euro centoquarantamila/00), oltre contributi previdenziali di categoria e IVA. Trattandosi di mera prestazione di opera intellettuale, gli oneri per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari a zero, con conseguente esonero dall'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. L'importo soggetto a ribasso, pertanto, ammonta ad € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00).

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

- **Pianificazione compresa la schedatura degli edifici, gli studi specifici di settore** per un valore di € 90.000,00, iva esclusa per una quota pari al 64,29% del totale (prestazione principale)
- **Studi geologici/idraulici/sismici** per un valore di € 35.000,00 iva esclusa per una quota pari al 25% del totale (prestazione secondaria).
- **Valutazioni ambientali** per un valore di € 15.000,00 iva esclusa per una quota pari al 10,71% del totale (prestazione secondaria).

Trattandosi di prestazioni compensate a corpo, il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione stessa.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente procedura:

- a) liberi professionisti,
- b) società di professionisti in possesso dei requisiti previsti all'art. 255 del d.P.R. n. 207/2010,

- c) società di ingegneria in possesso dei requisiti previsti all'art. 254 del d.P.R. n. 207/2010,
- d) prestatori di servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,
- e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi attinenti all'urbanistica, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
- f) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui sopra ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in quanto compatibili.

Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l'incarico dovrà essere espletato direttamente da professionisti iscritti ai rispettivi albi e/o ordini, indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e competenze.

Il concorrente, composto da professionisti, compreso il Progettista del Piano Operativo e responsabile del gruppo, dovrà svolgere un incarico per il cui corretto espletamento sono necessarie specifiche competenze in varie materie/discipline anche specialistiche (in particolare geologia, idrogeologia, sismica, idraulica e rischio idraulico, ambiente e paesaggio, beni culturali e agricoltura). Pertanto, dovrà far parte di esso, necessariamente, anche un geologo e un dottore agronomo e dottore forestale. All'interno di tale gruppo di lavoro almeno uno dei professionisti dovrà essere esperto in valutazioni ambientali ovvero sia in V.A.S. e V.I.

Si precisa, infine, che ogni professionista potrà partecipare con riferimento ad un solo concorrente, pena, in caso di partecipazioni plurime, l'esclusione delle offerte indicanti lo stesso professionista.

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti

Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

- a) Requisiti di ordine generale:
 1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. da dichiarare in modo analitico secondo quanto contenuto nell'allegato n. 2 al presente disciplinare;
 2. assenza di provvedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure di estensione, negli ultimi cinque anni, nei confronti del dichiarante, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

3. assenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
4. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) Requisiti di ordine speciale:

- 1) i partecipanti come sopra identificati dovranno essere in possesso di:

Idoneità professionale:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente (o altri Albi analoghi per i concorrenti stranieri di Paesi UE) per attività comprensive dell'oggetto del presente contratto (*solo nei casi nei quali l'iscrizione sia prevista in ragione della natura del concorrente*);
2. per il **“Progettista del Piano Operativo e responsabile del gruppo di lavoro”** ovvero sia il professionista che redigerà il Piano Operativo, svolgendo, al contempo, il ruolo di responsabile della direzione e del coordinamento delle prestazioni professionali oggetto dello stipulando contratto, sono richiesti:
 - a) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione A del relativo albo:
 - albo dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in uno dei seguenti settori:
 - architettura
 - pianificazione territoriale
 - paesaggistaoppure
 - albo dell'Ordine degli ingegneri in uno dei seguenti settori:
 - civile e ambientalesecondo le regole dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
3. Per l'**esperto in geologia** sono richiesti:
 - a) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione A dell'albo dell'Ordine dei geologi secondo le regole dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
4. Per l'**esperto in agronomia** sono richiesti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione A dell'albo dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali secondo le regole dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Restano salve le iscrizioni ai rispettivi albi sulla base delle lauree conseguite secondo l'ordinamento previgente al D.M. 270/2004 o al D.M. n. 509/1999 o titoli equipollenti in ambito europeo.

Capacità economico-finanziaria:

5. due dichiarazioni rese - in data non anteriore a 30 gg. rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte - da parte di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385, attestanti la solvibilità del concorrente. Si precisa che gli istituti bancari o gli intermediari autorizzati dovranno riferire sulla qualità dei rapporti in atto con il concorrente, quali la correttezza e la puntualità di questo nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. Nel caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari ogni singolo componente del raggruppamento stesso sarà tenuto a presentare entrambe le suddette dichiarazioni.

Capacità tecnico-professionale:

6. per il **“Progettista del Piano Operativo e responsabile del gruppo di lavoro”** è richiesto di:
 - a) aver predisposto e redatto (almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte dell'Amministrazione di riferimento), negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, nella veste di "responsabile progettista" (e, dunque, di redattore degli strumenti urbanistici di seguito indicati e, al contempo, di responsabile della direzione e del coordinamento delle attività professionali funzionali alla redazione degli stessi), almeno 2 strumenti urbanistici compresi fra gli strumenti di pianificazione territoriale (e/o loro varianti generali) di cui all'art. 10 della L.R. Toscana n.65/2014 o normativa statale e regionale anteriormente vigente in materia e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti generali) di cui all'art. 95 della L.R. Toscana n. 65/2014 o normativa statale e regionale anteriormente vigente in materia e/o gli strumenti urbanistici (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito nazionale.
7. Per l'**esperto in geologia** è richiesto di:
 - a) aver svolto le indagini geologiche ed aver predisposto e redatto gli elaborati e quant'altro necessario e funzionale ai fini della predisposizione e redazione (almeno fino alla formale avvenuta ado-

zione da parte dell'Amministrazione di riferimento), negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di almeno 2 strumenti urbanistici compresi fra gli strumenti di pianificazione territoriale (e/o loro varianti generali) di cui all'art. 10 della L.R. Toscana n. 65/2014 o normativa statale e regionale anteriormente vigente in materia e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti generali) di cui all'art. 95 della L.R. Toscana n. 65/2014 o normativa statale e regionale anteriormente vigente in materia e/o gli strumenti urbanistici (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito nazionale.

8. Per il soggetto indicato quale **esperto in valutazioni ambientali** è richiesto di:

a) aver predisposto e redatto (almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte dell'Amministrazione di riferimento), negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, la valutazione ambientale strategica o la valutazione di incidenza ai sensi della L.R. Toscana n. 65/2014 o normativa statale e regionale anteriormente vigente in materia nell'ambito della formazione di almeno 2 strumenti urbanistici compresi fra gli strumenti di pianificazione territoriale (e/o loro varianti generali) di cui all'art. 10 della L.R. Toscana n.65/2014 o normativa statale e regionale anteriormente vigente in materia e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti generali) di cui all'art. 95 della L.R. Toscana n. 65/2014 o normativa statale e regionale anteriormente vigente in materia e/o gli strumenti urbanistici (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito nazionale.

I Raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzi ordinari devono risultare complessivamente in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 6, 7 e 8 nei limiti previsti dalla vigente normativa. Il mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275 d.P.R. 207/10). I requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria debbono essere posseduti da ogni soggetto partecipante in forma aggregata. Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 1 deve essere posseduto da ogni soggetto raggruppato qualora obbligatorio per la sua tipologia.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, non possono stipulare contratti con il Comune di Castagneto Carducci gli operatori economici con sede in uno Stato estero per la cui legislazione non sia possibile identificare i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale e comunque il controllo. La stipula è comunque consentita qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007.

4.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi, formati da società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica di cui alla categoria 12 dell'allegato II A, che hanno operato nel settore dei servizi attinenti l'urbanistica, sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere c) (consorzi stabili) ed e) (consorzi ordinari) dell'art.34 D.Lgs.163/06 e s.m.i.

Alle condizioni previste dall'art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte Raggruppamenti temporanei cui all'art. 34 lett. d) (R.T.P.) ed e) (consorzi ordinari), di società di professionisti, di società di ingegneria, di prestatori di servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica di cui alla categoria 12 dell'allegato II A, anche se non ancora costituiti. In questo caso, la documentazione amministrativa concernente l'offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14, l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., i R.T.P. e i consorzi ordinari (art. 34 lett. d) ed e)) sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società consorziate nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando relativo alla presente gara.

Per i R.T.P. e per i consorzi ordinari di cui all'art.34 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942, come modificato dalla legge n. 9/2014, il soggetto in concordato con continuità aziendale può concorrere anche riunito in R.T.P, presentando la documentazione richiesta dal medesimo art. 186-bis, purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che gli altri soggetti aderenti al raggruppamento non siano assoggettati ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) del citato art. 186-bis del R.D.267/42 può provenire anche da un soggetto facente parte del raggruppamento.

Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati nella documentazione di gara.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi alla presente gara, sotto qualsiasi forma, anche una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

L'inosservanza di tali divieti comporterà l'immediata esclusione dalla gara di tutti i soggetti coinvolti.

Sarà disposta l'esclusione immediata di tutti i consorzi qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa società associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola società fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per garantire la certezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o sono previste dal D.Lgs. n. 163/06 e dal D.P.R. n. 207/2010, pertanto l'inosservanza di anche una sola di esse, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 39 del D.L. n. 90/2014 ove prevista.

In caso di R.T.P. o consorzio ordinario, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, la richiesta sarà inoltrata al soggetto autore dell'irregolarità e, per conoscenza, ai restanti soggetti facenti parte del RTP o consorzio ordinario. La sanzione sarà comminata allo stesso soggetto autore dell'irregolarità, con responsabilità solidale di tutti gli altri costituenti il RTP o consorzio ordinario. Il mancato pagamento della sanzione da parte dell'obbligato sarà recuperato mediante escussione della garanzia provvisoria presentata a corredo dell'offerta.
--

4.3 Avvalimento

Ai sensi degli art. 47 e 48 della direttiva comunitaria 2004/18 CE e dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al

precedente art. 4.1, lettera b)1), punti 1. (iscrizione CCIAA), 2. (laurea, abilitazione e iscrizione albo per il progettista del piano operativo), 4. (laurea, abilitazione e iscrizione albo per il geologo), 5. (laurea, abilitazione e iscrizione albo per l'agronomo), trattandosi, in questi casi, di requisiti di carattere soggettivo.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avvalimento deve allegare, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6:

a) una sua dichiarazione nella quale attesti, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere del soggetto (indicare le generalità del soggetto ausiliario) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); il soggetto ausiliato (concorrente) deve inoltre attestare che l'ausiliario è in possesso dei requisiti richiesti al punto 4.1 del presente disciplinare (**Allegato 1**);

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo (ausiliato) dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. (**Allegato 2**);

c) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**allegati 3-bis e 3-ter**);

d) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associato o come consorziato né di trovarsi in una situazione di controllo con uno degli altri soggetti che partecipano alla gara. (**allegato 3-ter**);

e) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Da tale contratto dovrà emergere l'elencazione dettagliata delle risorse di cui il concorrente si avvarrà nonché la prova che l'ausiliario disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto (non potrà essere considerato completo nelle sue parti un contratto di avvalimento nel quale il soggetto ausiliario si limiti a fornire i meri requisiti senza indicare analiticamente le risorse necessarie che mette a disposizione). Nel contratto dovranno, altresì, essere dettagliate le modalità con cui l'ausiliaria effettuerà idonei controlli affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese. Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

A **pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti del soggetto concorrente e del soggetto ausiliario ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato D.Lgs. n. 163/06. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliario sia l'ausiliato. In tali casi tutti i soggetti coinvolti saranno esclusi dalla gara, come previsto dall'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi:

a. ELEMENTI DI CARATTERE QUALITATIVO: MAX PUNTI 70

1. Qualità professionali del personale dedicato desumibili dai servizi resi risultanti da apposite schede progetto max punti 20

L'elemento sarà valutato sulla base dei seguenti sub-elementi:

1.1. schede rappresentative di Piani Operativi ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 o equivalenti in numero non superiore a tre max punti 4

1.2. schede rappresentative di Piani Strutturali ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 o equivalenti in numero non superiore a tre:
max punti 3

1.3. schede rappresentative di progetti a scala urbana di riqualificazione paesaggistica in numero non superiore a tre: max punti 5

1.4. schede rappresentative di Accordi di Programma in numero non superiore a tre max punti 5

1.5. schede rappresentative di progetti sul paesaggio urbano e naturale di comprovato valore storico e culturale in numero non superiore a tre max punti 3

Le schede rappresentative sopra riportate dovranno specificare:

1. oggetto dell'incarico
2. soggetto che ha conferito l'incarico
3. ruolo all'interno dell'incarico
4. durata dell'incarico
5. dimensione territoriale dell'incarico
6. descrizione degli elementi strategici posti alla base del progetto in relazione al contesto territoriale.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi, il concorrente dovrà redigere e presentare le schede di cui al presente punto in formato A3 ed in numero massimo di 12 pagine complessive.

2. Qualità delle metodologie con cui si intende svolgere le prestazioni oggetto del servizio max punti 50

Sarà valutata la qualità tecnica a realizzare la prestazione oggetto dell'appalto, desunta dai contenuti della relazione illustrativa delle modalità di svolgimento. Alla valutazione tecnica, che sarà effettuata in base ai seguenti sub-elementi, sarà attribuito un punteggio così suddiviso:

- 2.1. Criteri e metodi per la definizione del quadro conoscitivo della realtà territoriale comunale, individuando elementi di criticità e potenzialità e prefigurando le soluzioni, in relazione alle componenti del paesaggio, sociali, culturali, ambientali ed economiche, tenuto conto dello stato di attuazione delle previsioni della pianificazione vigente max punti 6
- 2.2. Criteri e metodi per la definizione delle strategie territoriali e della valorizzazione e la tutela del paesaggio. Dovranno essere affrontati i temi riferiti al paesaggio:
 - collinare che riveste un ruolo di prima importanza per il territorio, il patrimonio culturale e l'economia locale;
 - pianiziale nel rapporto socio economico con gli insediamenti residenziali produttivi ed il sistema infrastrutturale;
 - costiero anche tenendo conto delle problematiche di tipo idraulico e rivolgendolo particolare attenzione al sistema turisticomax punti 20
- 2.3. Criteri e metodi per lo svolgimento della prestazione in relazione agli aspetti procedurali, con particolare riferimento a quelli inerenti l'istituto della partecipazione ed alla consultazione max punti 10
- 2.4. Valorizzazione e coordinamento delle diverse figure professionali coinvolte dal presente incarico, con particolare riguardo alla comprovata esperienza sulle tematiche della pianificazione attuativa, proponendo esperti e/o docenti universitari nell'ambito della progettazione paesaggistica in Italia e all'Estero, geologica, agronomica, idraulica e nelle procedure pubblico/privato

max punti 10

2.5. Apparato strumentale – disponibilità di tecnologie adeguate (software, ecc.) e/o innovative

max punti 2

2.6. Ulteriori elaborazioni grafiche proposte:

max punti 2

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi, il concorrente dovrà redigere e presentare la relazione illustrativa di cui al presente punto in formato A3 ed in numero massimo di 30 pagine complessive.

b. PARAMETRO DI CARATTERE QUANTITATIVO: MAX PUNTI 30

1. PREZZO (max punti 30)

Il punteggio relativo a tale parametro sarà assegnato attraverso interpolazione lineare secondo la seguente formula:

$$P_i = (R_i/R_{max}) * P_{max}$$

dove:

P_i = punteggio attribuito all'offerta i -esima;

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo rispetto al prezzo posto a base di gara;

R_{max} = ribasso più alto tra quelli offerti rispetto al prezzo posto a base di gara;

P_{max} = punteggio massimo attribuibile al criterio in esame.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara.

I punteggi dell'offerta saranno assegnati utilizzando il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P, punto II) del d.P.R. n. 207/2010.

Si prenderanno in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

Criteri motivazionali

Ai fini dell'attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun elemento e sottoelemento di valutazione, la commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

Ottimo: coefficiente 1

Buono: coefficiente 0,8

Discreto: coefficiente 0,6

Più che sufficiente: coefficiente 0,4

Sufficiente: coefficiente 0,2

Non giudicabile: coefficiente 0

All'offerta costituita da un progetto ritenuto dalla Commissione assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione rappresentate dal progetto posto a base di gara sarà attribuito il giudizio "non giudicabile" ed il coefficiente 0 (zero) in corrispondenza degli elementi e sottoelementi oggetto di valutazione.

Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle caratteristiche del progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati negli elementi e sottoelementi sopra descritti. Pertanto, per ogni elemento e sub elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente 1 all'offerta che presenti qualità nettamente elevata; sarà, invece, attribuito il coefficiente 0,8 all'offerta di buona qualità, il coefficiente 0,6 all'offerta giudicata di soddisfacente qualità, il coefficiente 0,4 all'offerta di qualità più che sufficiente ed il coefficiente 0,2 all'offerta che presenti qualità minima.

Si prenderanno in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio inferiore a 28/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100, prima dell'omogeneizzazione di cui al paragrafo seguente, in quanto ritenute non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dalla Stazione Appaltante.

Omogeneizzazione delle valutazioni

Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative ai parametri di carattere qualitativo e quelle relative al parametro di carattere quantitativo, alla migliore valutazione dell'elemento qualitativo sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'elemento in questione (elemento a.1 punti 20, elemento a.2 punti 50,), alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$C_i = V_i/V_{max}$$

dove:

C_i rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

V_i rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima

V_{max} rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

6.1 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare, come richiesta tramite START, e le offerte tecniche ed economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni allegate al presente disciplinare e presenti tra la documentazione

della procedura telematica, devono pervenire **entro e non oltre il giorno 30 novembre 2015 ore 13:00:00**

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo concernente il funzionamento della procedura, la documentazione non sia presente sul sistema in tempo utile.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente.

6.1.1. Documentazione amministrativa

Quale documentazione amministrativa, da produrre nella busta virtuale amministrativa, sono richiesti, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTP già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014:

1. **domanda di partecipazione**, redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START e il modello allegato al presente disciplinare e reso disponibile sulla stessa piattaforma START (**allegato 1**) o proprio modello purché avente il medesimo contenuto dell'allegato 1 **a pena di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificato che si tratta di un consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria, formato da non meno di tre consorziati che hanno operato nel settore dei servizi attinenti all'urbanistica, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che hanno deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36 del d.lgs 163/2006, o di un consorzio ordinario composto dai medesimi soggetti, nonché, in caso di consorzio stabile, siano indicati i consorziati per i quali il consorzio concorre; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento o il consorzio devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2. **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del professionista / legale rappresentante del concorrente da rendersi utilizzando il form presente su START ed il modello allegato al presente disciplinare e reso disponibile sulla stessa piattaforma START (**allegato 2**) o proprio modello purché avente il medesimo contenuto dell'allegato 2 **a pena di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14, tutte le seguenti dichiarazioni contenute nel modello allegato indicate nel medesimo come essenziali ai fini del citato art. 39 del D.L. n. 90/2014:
- a. possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera a) del presente disciplinare di gara, dichiarato analiticamente come previsto nel modello allegato. Si ricorda che il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) deve essere dichiarato, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 39 del D.L. n. 90/2014, anche da tutti i soggetti indicati nelle rispettive disposizioni di cui alle citate lettere b), c) ed m-ter);
 - b. per i soli soggetti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. o autorizzati dal Tribunale dopo la presentazione del ricorso:
 - b.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b.2) dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare al concorrente ausiliato nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (**Allegato 2-ter**);
 - b.3) dichiarazione dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dei requisiti di qualificazione da parte del soggetto ausiliario (**Allegato 2-bis e Allegato 2-ter**);
 - b.4) dichiarazione del soggetto ausiliario di non partecipare alla stessa gara in proprio o in forma associata o consorziata (**Allegato 2-ter**) ;
 - b.5) originale o copia autentica del contratto con il quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, subentrando all'ausiliato nel caso di suo fallimento o di impossibilità ad eseguire regolarmente all'appalto.

NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è obbligo del concorrente indicare il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.lgs 163/06 e s.m.i.. Allo scopo è necessario compilare la corrispondente dichiarazione presente nell'Allegato 2 presente nella piattaforma START. La dichiarazione di cui al presente N.B. non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione senza applicazione di sanzione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

3. **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente, sottoscritta digitalmente, concernente i fatti di cui alle lettere di seguito riportate. La dichiarazione può essere prodotta utilizzando il modello allegato al presente disciplinare e reso disponibile sulla piattaforma START (**allegato 3**) oppure in altra forma, purché siano riportate, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 39 del D.L. n. 90/2014, tutte le dichiarazioni, tranne per quanto specificato al successivo punto f), contenute nel modello allegato ed indicate nel medesimo come essenziali ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014:

e) possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera b) del presente disciplinare di gara;

f) le eventuali parti di servizio che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti previsti dalle vigenti normative (si veda, in proposito, il successivo articolo 7). La presente dichiarazione non è richiesta a pena di esclusione; si richiama, tuttavia, l'attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle parti per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all'atto dell'offerta, la volontà di subappaltare o di concedere in cottimo.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non costituiti, le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

In caso di consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria e s.m.i. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

La **sottoscrizione** (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento) di tutte le dichiarazioni elencate ai precedenti punti 1., 2. e 3., sono adempimenti richiesti a pena di esclusione dalla gara ex art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, in quanto imposti dal d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., dal DPR 445/2000 e previsti a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori legali rappresentanti, direttori tecnici, soci in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nei modelli acclusi in calce a tale allegato. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. **In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.**

4. *(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario già costituito):*

originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

5. *(Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria)*

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2., che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;

6. **Garanzia di € 2.800,00 (euro duemilaottocento/00) pari al 2%** dell'importo **complessivo** dell'appalto indicato nel bando di gara, mediante cauzione o fidejussione. La cauzione può essere costituita con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Castagneto Carducci. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto all'art. 161 del Dlgs 24/02/1998 n. 58, in originale, predisposta sulla base dello schema tipo approvato con D.M.A.P N. 123 del 12/03/2014 ed integrata con la dizione di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La garanzia deve essere emessa a favore della stazione appaltante Comune di Castagneto Carducci e prevedere l'**impegno** del garante a rilasciare, in caso di aggiudicazione di appalto, a richiesta del concorrente, una **fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva**, in favore della stazione appaltante (Comune di Castagneto Carducci), valida fino alla fine del servizio. La fideiussione dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà contenere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile**, nonché l'operatività entro **15 giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà, infine, prevedere espressamente la **copertura della sanzione** prevista dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Tale garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce **causa di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Ai sensi del citato art. 39 del D.L. n. 90/2014, la cauzione/fideiussione di cui al presente punto costituirà anche garanzia per il pagamento della sanzione prevista dal citato articolo in caso di soccorso istruttorio per omissione, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste dalla legge e dal presente disciplinare.

Con la richiesta di regolarizzazione degli elementi o delle dichiarazioni omessi, incompleti o irregolari, la stazione appaltante inviterà il concorrente interessato ad effettuare il pagamento della sanzione, indicandone le modalità.

L'eventuale credito dell'Amministrazione per mancato pagamento della sanzione sarà recuperato mediante escussione della garanzia provvisoria presentata a corredo dell'offerta; in caso di esito negativo, il recupero avverrà, in maniera coattiva, con gli strumenti a disposizione del Comune per il recupero crediti.

Il recupero avverrà solo qualora il concorrente si avvalga del soccorso istruttorio, anche con esito negativo, omettendo di pagare la sanzione relativa; non si procederà, pertanto, in caso di esclusione per rinuncia, da parte del concorrente, ad avvalersi del soccorso istruttorio.

Qualora l'irregolarità da sanare riguardi la stessa clausola della garanzia a copertura del pagamento della sanzione, il concorrente sarà invitato a prestare idoneo deposito cauzionale.

In caso di riunione dei concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, la garanzia può essere presentata e firmata dal solo mandatario purché, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

Si applicano le disposizioni sulla riduzione al 50% previste dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i..

Come previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.AC.) con determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti orizzontale o consorzio ordinario, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria (nonché della definitiva), la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i professionisti del raggruppamento o consorzio ordinario.

Per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., fa fede la certificazione di qualità del Consorzio

Per i Consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

7. **due dichiarazioni bancarie** attestanti la solvibilità del concorrente. Si precisa che gli istituti bancari o gli intermediari autorizzati dovranno riferire sulla qualità dei rapporti in atto con il concorrente, quali la correttezza e la puntualità di questo nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. Nel caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari ogni singolo componente del raggruppamento stesso sarà tenuto a presentare entrambe le suddette dichiarazioni.
8. **Schema di contratto** firmato digitalmente per accettazione.
9. **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28 gennaio 2014, consultabile tra gli atti di gara e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Castagneto Carducci, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (**allegato 1**).

6.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 6.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati e presenti sulla piattaforma START. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come **essenziali** a sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014 perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente bando (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ex articoli 39 del D.L. n. 90/2014 e 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art **37 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006**, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, **in quanto essenziali**, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, per garantire certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

È fatta salva la possibilità che gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici, sprovvisti di firma digitale, effettuino le dichiarazioni sostitutive di loro competenza (art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.) sottoscrivendole con firma autografa. Tali dichiarazioni, firmate dai rispettivi dichiaranti e complete del documento di identità dei sottoscrittori, dovranno essere acquisite in modalità elettronica ed il relativo documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nei diversi punti del precedente art. 6.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste **a pena di esclusione dalla gara**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici o attengono alla certezza sul contenuto dell'offerta o sulla sua provenienza, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, l'eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 4.3 (avvalimento) e 6.1.1, anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 140,00 (1%o dell'importo posto a base di gara) da versare a favore del Comune di Castagneto Carducci, secondo le modalità che saranno indicate al

trasgressore con apposita comunicazione. La garanzia a corredo dell'offerta di cui al punto 6 del precedente art. 6.1.1 sarà finalizzata anche a garantire tale pagamento.

Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. L'inutile decorso del termine o la mancata regolarizzazione comporteranno l'esclusione dalla procedura. La sanzione dovrà essere pagata dal concorrente (e sarà eventualmente recuperata coattivamente in caso di omesso versamento) qualora intenda avvalersi del soccorso istruttorio, anche con esito negativo; non sarà, invece, dovuta, in caso di rinuncia ad avvalersi di tale strumento.

La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 39 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

6.1.3 Documentazione offerta tecnica

Quale documentazione concernente l'**offerta tecnica**, nella busta virtuale ad essa relativa deve essere contenuta, **a pena di immediata esclusione dalla gara per irricevibilità dell'offerta**, la seguente documentazione, in formato elettronico, firmata digitalmente, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. schede progetto rappresentative di Piani Operativi, di Piani Strutturali, di progetti a scala urbana di riqualificazione paesaggistica, di Accordi di Programma, di progetti sul paesaggio urbano e naturale di comprovato valore storico e culturale, che costituiranno oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 5, elemento a.1.
Le schede dovranno essere redatte su un numero massimo di facciate formato A3 pari a dodici complessive.
2. relazione illustrativa contenente le metodologie che si intende applicare per lo svolgimento del servizio oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 5, elemento a.2.
La relazione dovrà essere redatta su un numero massimo di facciate formato A3 pari a trenta, esclusi gli allegati.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

ATTENZIONE: nella busta virtuale relativa all'Offerta tecnica non deve essere inserita l'indicazione del prezzo offerto né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice: l'eventuale inserimento comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta.

A corredo dell'Offerta tecnica, il concorrente può allegare una **dichiarazione motivata e comprovata** circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali (**allegato 4**). L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valutazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c-bis), secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/06 oppure secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

6.1.4 Documentazione offerta economica

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella busta virtuale dell'offerta economica mediante compilazione dell'apposito form della piattaforma START, è richiesta la seguente documentazione, firmata digitalmente **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. indicazione, in cifre, del **ribasso percentuale** offerto sull'importo complessivo posto a base di gara. L'importo potrà essere espresso con un massimo di due decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START;
2. indicazione, in cifre, degli **oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendali non derivanti da rischi da interferenza inclusi nel prezzo di cui al ribasso offerto**. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori interenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). L'importo potrà essere espresso con un massimo di due decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la documentazione di cui al precedente punto 1. è richiesta a pena di esclusione dalla gara in quanto attiene alla certezza sul contenuto dell'offerta.

La mancata indicazione degli oneri di cui al punto 2. e la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica, in quanto elementi essenziali dell'offerta medesima, dovranno essere regolarizzate secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 secondo il procedimento descritto al precedente art. 6.1.2 e saranno soggette alla sanzione ivi contemplata.

A tutela della *par condicio* tra i concorrenti, non troverà, invece, applicazione il suddetto art. 39 in caso di mancata indicazione del ribasso percentuale di cui al punto 1.; si procederà, pertanto, in questo caso, all'**immediata esclusione del concorrente dalla procedura per irricevibilità dell'offerta**.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art **37 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006**, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, in quanto elementi **essenziali** per garantire certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

Art. 7 Subappalto

Ferma restando la necessità di indicare, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che si intende subappaltare o concedere in cottimo, come specificato al numero 3, lettera f) dell'articolo 6.1.1, la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa. La stazione appaltante procederà al pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a mano a mano corrisposti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista o del

fornitore con posa in opera entro il predetto termine, il committente sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso (Art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.).

Resta ferma la responsabilità solidale dell'appaltatore ai sensi dell'art.118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, il subappaltatore dovrà garantire l'utilizzo di attrezzature, strumenti e risorse umane analoghi a quelli offerti dall'aggiudicatario; in difetto, il subappalto non potrà essere autorizzato in quanto non in grado di garantire la qualità del servizio come risultante dall'offerta tecnica valutata in sede di gara e costituente parte integrante del contratto di appalto.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 118, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto) che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% del contratto da affidare.

Art. 8 Modalità di svolgimento della gara

Il seggio di gara, alle ore 9:00 del giorno 2/12/2015, giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica presso l'ufficio C.U.C. - settore Promozione e sviluppo del territorio via Gramsci n. 80 Rosignano Marittimo, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e ad escludere il concorrente in caso di carenze che rendano l'offerta irricevibile;
- b) informare gli uffici della C.U.C. delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista e della richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi stabili e ordinari hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio;

- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso di esito positivo sia il raggruppamento/consorzio che il singolo concorrente.

La seduta di apertura delle buste virtuali è pubblica; si specifica, tuttavia, che solo i titolari o i legali rappresentanti dei partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it alla voce “Bandi di gara / Gare-Appalti”, l’acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 90/2014.

Il seggio di gara, nella stessa seduta pubblica oppure il giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza www.comune.rosignano.livorno.it alla voce “Bandi di gara / Gare-Appalti”, procede:

- e) all’esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- f) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della C.U.C. ai fini degli adempimenti conseguenti;
- g) all’apertura delle buste virtuali “**B – offerta tecnica**” dei concorrenti non esclusi dalla procedura, al solo scopo di verificare la correttezza e completezza della documentazione richiesta dal presente disciplinare;
- h) all’esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un’offerta tecnica irricevibile ai sensi del precedente art. 6, paragrafo 6.1.3.

Anche in questo caso, qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014 per mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it alla voce “Bandi di gara / Gare-Appalti”, l’acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i ai fini della regolarizzazione. Contemporaneamente comunicherà l’omissione evidenziata agli uffici della C.U.C., che provvederanno agli adempimenti conseguenti, ivi compresa l’applicazione della sanzione prevista, nella misura quantificata dalla presente lettera di invito. Si evidenzia che la sanzione per l’ipotesi *de qua* sarà applicata anche qualora lo stesso concorrente sia già stato ammesso alla regolarizzazione di omissioni/incompletezze riscontrate nella documentazione amministrativa (busta A) e, quindi, già sanzionato a tale titolo.

La commissione di gara procederà poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche secondo gli elementi di valutazione ed i criteri motivazionali di cui al presente disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato P, punto II) del D.P.R. n. 207/2010.

Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi relativi agli elementi di cui al precedente articolo 5, il seggio di gara procederà, in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Bandi di gara / Gare-Appalti", alla lettura ai concorrenti dei punteggi come sopra individuati ed all'apertura delle buste virtuali "**C - offerta economica**".

Dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la stazione appaltante verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e procederà alle relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione, in forma digitale, di offerte economiche, il seggio di gara avvierà il sub procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 39 del D.L. n. 90/2014 e darà mandato agli uffici della C.U.C. di procedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'applicazione della sanzione prevista, nella misura quantificata dal presente disciplinare di gara. Si evidenzia che, anche in questo caso, la sanzione per l'ipotesi *de qua* sarà applicata anche qualora lo stesso concorrente sia già stato ammesso alla regolarizzazione di omissioni/incompletezze riscontrate nella documentazione amministrativa (busta A) e/o nell'offerta tecnica (busta B) e, quindi, già sanzionato a tale titolo.

Fatta salva la verifica e le eventuali esclusioni relative alle imprese in situazione di controllo, alle offerte sarà attribuito il punteggio relativo al criterio b.1 (prezzo), anch'esso indicato all'art. 5 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti, con eventuale riserva di verifica di congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 86, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Terminata l'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, il Presidente di gara dichiarerà, in seduta pubblica, l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue, ne disporrà l'esclusione e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

All'esito della procedura di aggiudicazione provvisoria, gli uffici della C.U.C. avvieranno le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. La stessa C.U.C. procederà all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'aggiudicatario.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo la C.U.C., informandone la stazione appaltante, procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario per il quale saranno disposte le verifiche dei requisiti generali e speciali, se non già effettuate, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale. In aggiunta alle sanzioni sopra descritte, la stazione appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, ad incamerare la garanzia presentata a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'aggiudicazione definitiva, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata, a cura della stazione appaltante, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 79 del D.Lgs n. 163/06 e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza e della stazione appaltante, oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

La centrale di committenza ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000, successivamente alle operazioni di gara, potrà effettuare sui concorrenti ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta "A – Documentazione".

La stipulazione del contratto, comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, potrà avvenire a cura della stazione appaltante solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., sempre che non sia stato proposto ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare: in tale ultimo caso, il contratto potrà essere stipulato solo decorsi 20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare oppure sino alla pronuncia sull'istanza cautelare stessa o sul merito, se successiva.

Art. 9 Disposizioni generali

L'offerta e i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica fossero uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.A.C aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati

in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. **In ragione di ciò, l'eventuale pubblicazione di nuovi prezzi di riferimento inferiori a quelli del presente contratto, intervenuta nelle more dello svolgimento della presente procedura, obbligherà la stazione appaltante ad annullare la procedura stessa o l'eventuale aggiudicazione intervenuta.**

In attuazione quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovranno essere riportati i codici CIG assegnati al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente appalto.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 e contenente altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile di importo adeguato a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/07 e s.m. e nelle modalità ivi previste, procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, il Comune provvederà a controllare se l'impresa:

- ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08;
- ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.81/08;

visionando tutta la documentazione relativa.

L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato, da parte del Comune, alla competenza Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione definitiva potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario.

Il Comune stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

Si fa notare che l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

L'Amm.ne appaltante dichiara fin d'ora, tramite la centrale unica di committenza, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 140 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e cioè che, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo oppure di recesso dal contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, si potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario originario sino al quinto miglior offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

Si precisa, ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che questa C.U.C., per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: la piattaforma START, pec, fax e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce Bandi e avvisi / Gare – Appalti. Pertanto, ogni qual volta in cui nella presente lettera si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è il Geom. Moreno Fusi

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara d'appalto rivolgersi all'Ufficio Gare di questa Centrale di Committenza (sig. Fabrizio Baldini - dott.ssa

Cinzia Callai - dott.ssa Federica Bandini) ai seguenti numeri telefonici 0586/724370 -466-362.

Chiarimenti tecnici: Geom. Moreno Fusi tel. 0565/778308 fax 0565/778324

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, al seguente indirizzo e-mail: f.bandini@comune.rosignano.livorno.it, entro e non oltre il giorno 23/11/2015. Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sul sito internet della Centrale di Committenza sopra riportato e tenute costantemente aggiornate.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di prosecuzione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - al personale dipendente della stazione appaltante;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
 - alla commissione di gara;
 - ai concorrenti in gara;
 - ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
 - soggetto attivo della raccolta dei dati è la Centrale Unica di Committenza;
- i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il dirigente del settore
Interventi sul territorio e qualità urbana
ing. Andrea Immorali

firmato digitalmente

ALLEGATI:

- istruzioni operative per START
- regole tecniche START
- Allegato 1 (domanda di partecipazione)
- allegato 2 (dichiarazione requisiti generali concorrente)
- allegato 2-bis (dichiarazione requisiti generali ausiliario in concordato preventivo con continuità aziendale)
- allegato 2-ter (dichiarazione requisiti speciali ausiliario in concordato preventivo con continuità aziendale e altre dichiarazioni)
- allegato 3 (dichiarazione requisiti speciali concorrente)

- allegato 3-bis (dichiarazione requisiti generali ausiliario o consorziato)
- allegato 3-ter (dichiarazione requisiti speciali ausiliario e altre dichiarazioni ausiliario)
- allegato 4 (dichiarazione segreti tecnici e/o commerciali)
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Castagneto Carducci